

Trasmissione con PEC

Spett.le _____

OGGETTO: Contratto di affidamento del servizio tecnico per l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione e prove ecometriche sui pali di fondazione per l'intervento denominato "realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP9 al km 10+000 in Comune di Villa Minozzo interessata da movimento franoso di valle".
CIG Z4D2C51CF9 – CUP C27H19000040002.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. _____, del ___/___/2020, si è provveduto **ad affidare l'espletamento del servizio in oggetto;**
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e il laboratorio _____, con sede a _____, in Via _____ - P.IVA _____, rappresentato da _____, **soggetto che espletterà il servizio tecnico in oggetto e sottoscrittore del presente atto**, di seguito denominato "operatore economico";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia conferisce all'operatore economico il servizio tecnico per l'esecuzione:

- delle prove di laboratorio su materiali da costruzione come previsto da D.M. 17/01/2018, da eseguirsi su calcestruzzo ed acciai (ferri d'armatura per C.A.).
- delle prove ecometriche su pali di fondazione per verificare la qualità del getto di calcestruzzo.

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., e al D.M. 17/01/2018.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Riguardanti l'esecuzione delle seguenti prove sui materiali:

- n. 12 prove di resistenza meccanica a compressione su cubetti di calcestruzzo, comprensivi di sformatura e levigatura meccanica dei provini,
- prove di trazione, snervamento, rottura, rilievo del marchio di laminazione, trattamento termico e piegamento su n. 8 terne di barre di ferri d'armatura;

Comprensivi del recupero del materiale e l'emissione dei certificati di prova.

Riguardanti l'esecuzione di n. 3 prove ecometriche su pali di fondazione, comprensive della

vacazione del personale tecnico e dell'elaborazione dei dati e l'emissione dei certificati di prova.

Alla Provincia andranno consegnati i certificati delle prove sopra riportate, in formato .pdf e firmato digitalmente.

L'elaborato sarà di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il operatore economico.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dei certificati di prova richiesti dovrà avvenire **entro 10 giorni** dalla data di esecuzione delle prove di laboratorio, da inviare alla Posta Certificata della Provincia di Reggio Emilia provinciadi Reggio Emilia@cert.provincia.re.it.

L'operatore economico si impegna a consegnare alla Provincia la documentazione richiesta nel rispetto dei succitati tempi.

Alla consegna di tutti i certificati di prova inerenti i cantieri indicati all'art.1, il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

ART. 4 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

L'ammontare del corrispettivo del servizio per un importo netto di € 1.340,00, verrà comunque valutato sulle effettive lavorazioni eseguite, a tale importo andrà sommata l'IVA di legge.

Il pagamento delle prove eseguite, potrà avvenire separatamente per le prove di laboratorio sui materiali e per le prove ecometriche sui pali, dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi successivamente all'invio dei certificati di prova alla Provincia, con liquidazione entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il laboratorio ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al laboratorio stesso: Istituto Bancario _____, Agenzia N. _____ - Codice IBAN: _____.

L'operatore economico dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono:

Sig. _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____, in qualità di _____;
Sig. _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____, in qualità di _____;
Sig. _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____, in qualità di _____;

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara – CIG Z4D2C51CF9.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il laboratorio, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati comporta una penale pari a € 25,00; ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. Prima di applicare tali penali, la committenza ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al laboratorio di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e per il recesso del contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il laboratorio con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il laboratorio che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspxIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>. Il laboratorio si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del laboratorio degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. L'operatore economico dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 4 - Obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii;
- Art. 5 - Inadempienze contrattuali – Penali;
- Art. 6 - Recesso, risoluzione del contratto.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Valerio Bussei

L'OPERATORE ECONOMICO:

_____ f.to _____

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”